

CONVENZIONE SOGESID S.p.A. - MATTM del 12/09/2011


Accordo di Programma Strategico per le Compensazioni Ambientali nella regione Campania
del 18 Luglio 2008 e successivo atto modificativo dell'8 Aprile 2009



COMUNE DI QUALIANO (NA)

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO
DEL SISTEMA FOGNARIO COMUNALE (LOTTI 1-2-3) - 2° Stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo elaborato RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE				Elaborato A.08			
Redatto da  Responsabile Direzione Acque Ing. Giovanni Pizzo Project Manager Ing. Lavinia Sconci				Il Direttore Tecnico Ing. Giovanni Pizzo n. 2983 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo  Gruppo di progettazione Geol. Paolo Martines (Geologia) Ing. Lavinia Sconci (CSP) RTP: Studio Discetti (Capogruppo)  Ing. Enzo Discetti Ing. Giovanni Perillo TECNO IN SPA : Davide Sala  (Supporto specialistico e indagini)			
Cod. Commessa		Codice			Nome file		Data : Luglio 2017
COM321-2-3_2		PE	ED	A	0	8	0
					rev.	COM321-2-3_2.PE.ED.A.08	Scala : -
Rev.	Data	Descrizione modifica				verificato	approvato
0	07/2017	1ª Emissione					

PREMESSA	2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	2
GESTIONE DELLE MATERIE: RIFIUTI – TERRE E ROCCE DA SCAVO- RICICLO DEL MATERIALE DI RISULTA	3
REGISTRO DI CARICO E SCARICO	4
DEPOSITO TEMPORANEO	5
TRASPORTO.....	6
QUANTITA' PER ONERI DI DISCARICA.....	7
CONCLUSIONI.....	7

PREMESSA

La presente relazione parte integrante del progetto esecutivo dell'intervento di potenziamento, adeguamento e completamento del sistema fognario comunale di Qualiano, esplicita le procedure da porre in essere per la corretta gestione delle materie derivanti dalla realizzazione delle opere, in ragione della caratterizzazione eseguita, al fine di un loro riutilizzo nell'ambito dei lavori e/o in altri siti nelle disponibilità dell'Amministrazione ovvero, descrive le procedure per la gestione dei rifiuti prodotti.

Al riguardo, nel prosieguo, sono descritte, richiamando la normativa di riferimento, sia le fasi operative, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica autorizzata, sia le procedure che verranno poste in essere al fine di recuperare e rimpiegare, parte del materiale di risulta provenienti dagli scavi delle lavorazioni. Ai fini procedurali e contabili, si è pertanto inteso, riferirsi, viste le lavorazioni previste, ai possibili codici CER che si possono riscontrare per i lavori in esame, in base all'esperienza ed alla prassi ingegneristica.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente riportato nel corpo della presente, si richiama la seguente normativa di settore:

- Il DPR 915/82 - che disciplina per i rifiuti, l'obbligo di smaltimento in discarica;
- Il D.Lgs. n. 22/97 – (Decreto Ronchi) - che originariamente escludeva i materiali da scavo non pericolosi;
- La L. 443/201 – (Legge Lunardi)- che definisce:
 - I criteri di esclusione dalla normativa dei rifiuti;
 - Le terre e rocce da scavo (anche di gallerie) destinate a reinterro riempimento rilevati e macinati;
 - L'esclusione in caso di non superamento delle soglie di contaminazione del suolo;
- Il DM 471/99 - che definisce la verifica del livello di contaminazione;
- Il D.Lgs. N. 152/2006 –(Norme in materia ambientale).
- Il Dlgs 205/2010 – che rettifica la definizione di sottoprodotto;
- Il Dlgs 161/2012 – che disciplina le terre e rocce da scavo con gli ambiti di applicazione;
- L. 71/2013 che chiarisce il campo di applicazione delle terre e rocce da scavo.

GESTIONE DELLE MATERIE: RIFIUTI – TERRE E ROCCE DA SCAVO- RICICLO DEL MATERIALE DI RISULTA

La gestione delle materie di un cantiere è attività complessa, in quanto subordinata alla verifica dei campionamenti eseguiti sui materiali da demolizione e/o provenienti dallo scavo, in funzione della quale è possibile valutare il relativo reimpiego.

La normativa europea e la conseguente legislazione nazionale disciplina, in modo sistemico e rigoroso, la gestione delle materie attraverso il Dlgs 152/2006. L'esito del campionamento e la verifica delle soglie di inquinante presenti all'interno del materiale, rispetto ai valori riportati nelle tabelle A e B dello stesso Decreto Legislativo, consentono, nel caso di possibile utilizzo e di contezza dei siti di recapito, di poter riutilizzare il materiale e di non conferirlo in discarica autorizzata.

La gestione dei Rifiuti, dei Sottoprodotti così come classificati dal Codice dell'Ambiente (Dlgs 152/2006 ed s.m.i) ovvero, delle Materie Prime Secondarie, ha subito, negli anni, un'evoluzione normativa disarticolata e spesso contrastante richiedendo continue rettifiche ai dispositivi licenziati dallo Stato e dalle Regioni non ultima quella apportata dal Dlgs. 161/2012 e dalla successiva rettifica introdotta dalla L. 71/2013, in merito al campo di applicazione delle terre e rocce da scavo.

In generale, pertanto, nella gestione delle materie e dei prodotti da scavo, vista la caratterizzazione, si può valutare la possibilità di reimpiego, in ragione di una compatibilità chimico fisico ed ambientale tra i siti di prelievo e recapito finale del materiale che, si ricorda devono essere autorizzati da un titolo abilitativo che consente, tra l'altro, l'attività di conferimento.

Invero, è fondamentale conoscere l'esatta consistenza del materiale e la sua possibile riallocazione anche per poter stimare il trasporto, attività anch'essa rigorosamente disciplinata dalla normativa. Tale concetto, risulta di elevata importanza nel sistema delle gestione delle materie, infatti, anche un'essenza floreal e/o la delocalizzazione di un albero potrebbero essere trattati come rifiuti, non avendo la certezza del riutilizzo in un sito compatibile.

Il Legislatore, infatti, ha definito il sistema di responsabilità connesso alla mancanza degli adempimenti tecnico amministrativi previsti dalla norma da parte sia del produttore, sia del controllore che, nel caso di specie, si identifica nelle figure del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento ai fini della conoscenza del materiale.

Quindi, il concetto di conoscenza del materiale, della sua movimentazione e del suo recapito finale è l'elemento cardine per una corretta gestione dei prodotti di cantiere e per un loro riutilizzo.

Dunque, qualora non si fosse in grado di valutare il materiale nonché, si è impossibilitati a determinarne un riutilizzo, la normativa cogente, che muove le proprie fondamenta dalla

decisione 2000/532/CE, prevede la definizione di un codice CER ovvero, la possibilità di classificare il materiale come rifiuto determinandone, in ragione delle discariche compatibili, il suo recapito finale.

L'attribuzione del codice CER è diretta responsabilità del produttore e la sua errata codifica non è di per sé sanzionabile a meno che non si ravvisino altre ipotesi di reato tra cui la “falsa” codifica, presupposto per il reato di traffico illecito di rifiuti e miscelazione di rifiuti pericolosi.

Orbene, come riportato in premessa, non è stato possibile avere a disposizione i risultati delle analisi e, pertanto, non è stato possibile individuare in modo dettagliato gli eventuali siti di recupero stimando, in modo rigoroso, il relativo onere di trasporto ed i conseguenti oneri di discarica per il materiale scavato e/o demolito.

Nel cantiere, quindi, si produrranno dei rifiuti che, esemplificativamente, possono suddividersi in due categorie:

- rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione – escluso il materiale scavato - aventi codici CER 17 XX XX;
- rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,...) aventi codici CER 15 XX XX.

L'attribuzione dei rifiuti alle categorie sopra riportate, è fondamentale per una corretta gestione degli stessi. La distinzione fisica sul luogo di produzione è determinante per definire la natura e la destinazione dei rifiuti stessi.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Nell'ambito della gestione di rifiuti del cantiere sarà compilato un registro di carico e scarico, così come previsto dalla Legge. Nel documento dovranno essere annotati: tutti i rifiuti nel momento in cui sono prodotti (fase di carico) e nel momento in cui sono avviati a recupero o smaltimento (fase di scarico). I rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione – purché non pericolosi - sono esentati dalla registrazione; questo si desume dal combinato disposto di tre articoli del Codice Ambientale: Art. 190 comma 1, Articolo 189 comma 3, articolo 184 comma 3.

In generale si può riscontrare che i codici 17XXXX non pericolosi possono non essere registrati anche se, recenti sentenze operate dagli organi di controllo hanno ravvisato la possibilità per i soli due codici 170101 e 170904 la possibilità di assenza di registrazione.

Il modello conforme alla normativa, sarà consegnato alla Direzione dei Lavori in copia conforme all'originale e conservato per cinque anni dall'ultima registrazione.

DEPOSITO TEMPORANEO

Ai fini operativi, si rappresenta che nel piano di sicurezza, saranno individuate in funzione dei diversi lotti di intervento, le aree destinate a deposito temporaneo dei rifiuti, in cui questi, saranno selezionati ed opportunamente separati in appositi cassoni, da trasportare nel sito individuato dal futuro appaltatore e presentato, attraverso l'insieme della documentazione ad hoc necessaria, alla Stazione Appaltante al fine di controllare i conferimenti per poi erogare i relativi oneri.

Tale sito avrà un:

- deposito preliminare: operazione di smaltimento - definita al punto D15 dell'Allegato D alla Parte Quarta del Codice Ambientale – che necessita di apposita autorizzazione provinciale e regionale;
- deposito temporaneo;
- messa in riserva: operazione di recupero - definita al punto R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del Codice Ambientale – che necessita di comunicazione provinciale nell'ambito delle procedure di recupero dei rifiuti in forma semplificata.

I rifiuti saranno separati per tipologie, in ragione del codice CER attribuito e risultante dalle analisi nondimeno, saranno protetti da fenomeni di dilavamento ed ulteriore contaminazione ovvero, non presenteranno alcuna interferenza con in termini di rischio e pericolosità con le lavorazioni di cantiere. Tale impostazione procedurale è importante – in modo particolare in presenza di rifiuti pericolosi - non solo perché è indice di accurata gestione degli scarti ma anche perché la norma italiana¹ vieta espressamente la miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro e con i rifiuti non pericolosi, dunque, il coordinatore per la sicurezza vigilerà in tal senso, promuovendo ogni azione utile e necessaria, al fine di garantire gli standard di sicurezza in cantiere.

¹ D.Lgs. 152/2006 – c.d. Codice Ambientale – articolo 187.

TRASPORTO

L'attività di trasporto rappresenta, nell'ambito della gestione dei rifiuti un'attività cardine, in quanto computa la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito – che è presso il luogo di produzione - alla destinazione finale, sia essa impianto di recupero o impianto di smaltimento.



Per il trasporto corretto dei rifiuti, il futuro appaltatore in qualità di produttore del rifiuto dovrà:

- compilare un formulario di trasporto;
- accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri rifiuti;
- accertarsi che l'impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto.

Al riguardo, si rappresenta che l'Impresa Appaltatrice dovrà trasmettere al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento:

- Il Formulario di trasporto: i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di trasporto emesso in quattro copie dal produttore del rifiuto ed accuratamente compilato in ogni sua parte. Il formulario vidimato dall'Ufficio del Registro o presso le CCIAA prima dell'utilizzo dovrà riportare l'unità di misura (kg, litri etc) ed il peso presuntivo da verificarsi a destinazione.
- L' Autorizzazione del trasportatore: la movimentazione dei rifiuti sarà fatta servendosi di ditta terza, specializzata e dotata di trasporto autorizzato.
- L'autorizzazione in corso di validità al trasporto di rifiuti rilasciata dall'Albo Gestori Ambientali della regione in cui ha sede l'impresa;
- L'elenco dei codici CER dei rifiuti, per i quali la ditta risulta essere autorizzata.
- L'elenco dei mezzi autorizzati con identificazione della targa e modello;
- Il mezzo che esegue il trasporto sia presente nell'elenco di quelli autorizzati;
- L' Autorizzazione dell'impianto di destinazione: preliminarmente all'inizio dell'attività di trasporto e, quindi, alla scelta del sito di recapito finale, che dovrà:
 - possedere un'autorizzazione in corso di validità al recupero/smaltimento di rifiuti rilasciata dalla Provincia in cui ha sede l'impianto;
 - Il codice CER del rifiuto incluso nell'elenco dell'autorizzazione.

QUANTITA' PER ONERI DI DISCARICA

Ai fini della determinazione degli oneri di discarica, è stata eseguita la caratterizzazione dei materiali oggetto di scavo, i cui risultati sono riportati nell'elaborato specifico allegato, a cui si rimanda per gli ulteriori approfondimenti. Nondimeno, sono state determinate le quantità dei materiali oggetto di demolizione e trasporto a rifiuto, così come sintetizzato nella tabella successiva.

Descrizione	Quantità [mc]
Materiale scavato	6160
Demolizione sovrastruttura stradale	1985.26

CONCLUSIONI

Le considerazioni esposte e le procedure descritte, consentono una corretta gestione delle materie provenienti dallo scavo e/o dall'attività di demolizione durante l'esecuzione delle opere. Fondamentale è quindi la conoscenza del materiale ai fini della corretta attribuzione del codice CER propedeutica, alla definizione delle attività di trasporto e conferimento del materiale in discarica autorizzata ovvero, per l'applicazione delle procedure di riutilizzo nell'ambito del cantiere e/o in siti messi a disposizione dall'Amministrazione, rispetto gli attori del procedimento dovranno attenersi. Al riguardo, si evidenzia che, il RUP e il Direttore dei Lavori, visto il loro ruolo, dovranno verificare in un caso la correttezza dei conferimenti in discarica in un altro, che l'attuazione del riutilizzo del materiale avvenga nel rispetto della normativa sopra riportata, al fine di ottimizzare gli oneri di discarica che si ricorda devono essere corrisposti secondo le indicazioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 ed s.m.i..